

## REGOLAMENTO (CE) N. 1131/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento; che, per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 1998;

considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 23/98 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto 1998.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna di cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 15 settembre 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 48.